

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**

U del 09/08/2012 Prot.: 0015091 Titolario 2.6

CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

15091

Al Signor Presidente
della SESTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



IN LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 296
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fasoli, Ruffato, Caner, Bond, Puppato, Franchetto, Valdegamberi, Bottacin, Bortolussi, Foggiato, Pettenò, Azzalin, Baggio, Bassi, Bendinelli, Berlato Sella, Bonfante, Bortoli, Bozza, Causin, Cenci, Cortelazzo, Finco, Fracasso, Grazia, Laroni, Padrin, Peraro, Piogozzo, Reolon, Ruzzante, Sinigaglia, Teso, Tesserin, Tiozzo, Toniolo, Tosato e Toscani relativa a: "MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE".

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento.

DIREZIONE
RAPPORTI ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI

Ufficio
atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
drai.uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

La Sesta Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Prima Commissione consiliare, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione referente.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti dallo stesso articolo.

Cordiali saluti.



IX Legislatura

IL PRESIDENTE


(Clodovaldo Ruffato)

~~DIREZIONE REGIONALE
RAPPORTI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE REGIONALE
Dott. Roberto Valente~~

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Zanon)

VISTO:
IL SEGRETARIO REGIONALE



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 296

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Fasoli, Ruffato, Caner, Bond, Puppato, Franchetto, Valdegamberi, Bottacin, Bortolussi, Foggiato, Pettenò, Azzalin, Baggio, Bassi, Bendinelli, Berlato Sella, Bonfante, Bortoli, Bozza, Causin, Cenci, Cortelazzo, Finco, Fracasso, Grazia, Laroni, Padrin, Peraro, Pigozzo, Reolon, Ruzzante, Sinigaglia, Teso, Tesserin, Tiozzo, Toniolo, Tosato e Toscani

MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 3 agosto 2012.

MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE

Relazione:

Il Veneto non è una terra di mafia ma certamente interessa alle mafie, italiane e straniere, per farvi affari, riciclare denaro sporco, trafficare droga e armi.

Ciò trova riscontro in fatti e dati riportati in documenti ufficiali e in articoli di cronaca che in tempi recenti e con crescente frequenza hanno dato conto di arresti di soggetti legati alla criminalità organizzata, d'insospettabili fiancheggiatori autoctoni, di sequestri e confische di beni immobili appartenenti a personaggi del mondo mafioso. A titolo di esempio si citano: la corposa raccolta di articoli realizzata dall'ufficio stampa della Regione Veneto, per un arco temporale che va dall'inizio della legislatura ad oggi; il dossier/inchiesta "Mafie in Veneto" pubblicato nel n. 4/aprile 2012 dal mensile Narcomafie, diretto da don Luigi Ciotti; il lungo articolo intitolato: "Le mani della mafia si allungano sul Garda", pubblicato nel mese di luglio 2012 sul settimanale Sette del Corriere della Sera.

Nel 1994, la Commissione parlamentare antimafia ha inserito il Veneto nella sua relazione sulla presenza mafiosa nelle regioni del Centro-Nord Italia, affermando che nel nostro Paese "non esistono isole felici". Questo assunto, per quanto concerne il Veneto, ha trovato conferma nelle recenti inchieste giudiziarie svolte dalla Direzione distrettuale antimafia di Venezia, nonché nelle analisi e nelle considerazioni riportate nelle relazioni della Direzione nazionale antimafia, della Direzione investigativa antimafia e nella recente relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario del procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia.

In quell'occasione il procuratore generale, Pietro Calogero, ha citato espressamente "l'indagine condotta dal settembre 2010 dalla Procura della Repubblica di Venezia", per una serie di reati, tra cui quelli di "associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione di reati di estorsione, usura, sequestro di persona, detenzione di arm, ecc. in danno di un centinaio di imprenditori operanti in prevalenza nel settore dell'edilizia in territorio veneto".

Il procuratore ha proseguito descrivendo la tecnica adoperata per assoggettare e depauperare le vittime e, più in generale, per inserirsi nell'economia e nella società del Veneto. Ha, infine, suggerito l'esigenza di elaborare efficaci strategie di prevenzione e ha messo in luce con grande chiarezza i fattori negativi esterni di natura sociale, economica e istituzionale che hanno concorso a favorire, nei fatti, la diffusione e la penetrazione delle attività criminali e mafiose sul territorio regionale, affermando che "con opportune iniziative potrebbero essere sanati e ricondotti a contesti di legalità".

In particolare, il dottor Calogero ha indicato, quali situazioni che favoriscono l'infiltrazione mafiosa:

- *"gli stati di insolvenza o di gravi difficoltà di piccoli imprenditori, che hanno continuato ad operare nonostante la loro avanzata decozione, determinando*

ripercussioni gravissime sui loro creditori (fornitori), sulle retribuzioni dei dipendenti (spesso non corrisposte), sull'assolvimento degli oneri previdenziali e tributari e inquinando lo stesso mercato attraverso forme illegali di recupero di forme di liquidità come l'emissione di fatture per operazioni inesistenti;

- le restrizioni eccessive nell'erogazione di crediti e fidi bancari e, in taluni casi, le brutali procedure di rientro dei prestiti erogati dalle banche;
- le diffuse violazioni dei doverosi controlli e degli obblighi di denuncia sia in ambito bancario sia in quello degli intermediari e dei tecnici addetti alle procedure contabili e ai pagamenti degli oneri previdenziali;
- la deleteria mancanza di trasparenza contabile delle società, che potrebbe de iure condendo conseguirsi, ad esempio, attraverso la pubblicazione on-line delle scritture contabili".

I fattori di rischio evidenziati dal procuratore Calogero sono stati confermati dalla Commissione parlamentare antimafia, in occasione della sua missione nell'aprile del 2012 presso la Prefettura di Venezia.

A confermare il Veneto, come regione attorno alla quale gravitano gli interessi della criminalità organizzata e mafiosa e come queste intreccino il loro operato con quello dei soggetti della cosiddetta "criminalità economica" sono ulteriori dati, tra i quali:

- il numero delle operazioni finanziarie sospette segnalate dall'Ufficio informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF): in Veneto, si è passati dalle 1.387 segnalazioni del 2010 alle 1.518 del 2011, registrando un aumento del 9,4 per cento;
- il numero dei reati di riciclaggio segnalati in Veneto dalla Dia per il 2011: 42 casi, pari ad una media di 3,5 denunce mensili e al 12 per cento sul totale nazionale. Questo dato pone la nostra regione al nono posto a livello italiano e al quinto posto tra le regioni dell'Italia Settentrionale;
- il numero dei beni sinora confiscati a persone appartenenti ad organizzazioni criminali, anche di tipo mafioso: 83 beni immobili e 4 aziende. Queste cifre pongono il Veneto al nono posto tra le regioni italiane in cui sono state sottratte delle ricchezze illecite ai clan e al quarto posto tra quelle dell'Italia Settentrionale;
- il numero delle denunce per usura registrato tra il 2010 e il 2011: 34, secondo i dati forniti dalla Dia. Il dato ufficiale non rispecchia la realtà dei fatti. Basti pensare che nella sola indagine "Serpe", condotta dalla Dda di Venezia nell'aprile del 2011, sono stati scoperti un centinaio di imprenditori veneti finiti in un circuito usuraio gestito da soggetti criminali collegati al clan dei casalessi di Casal di Principe;
- il numero delle denunce per estorsione registrato tra il 2010 e il 2011: 387, secondo i dati forniti dalla Dia.

L'infiltrazione mafiosa in Veneto interessa, in particolare, il settore economico, col fine di appropriarsi delle imprese e di controllare i mercati. Ciò determina il rischio di una sensibile alterazione del principio della libera concorrenza e dell'estromissione dal mercato degli imprenditori che operano onestamente.

I mercati più a rischio di permeabilità criminale sono certamente quelli dell'edilizia (appalti pubblici e privati), dei trasporti, del turismo, dello smaltimento dei rifiuti, della grande distribuzione - compresa la realizzazione dei

centri commerciali - dei mercati ortofrutticoli, dell'intermediazione di manodopera, del gioco d'azzardo, della contraffazione delle merci.

A significare l'attualità e la concretezza del rischio di infiltrazione mafiosa in Veneto e l'importanza di dotarsi di idonei strumenti di prevenzione, è intervenuta anche la sottoscrizione tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'Unione regionale delle province del Veneto e l'Anci Veneto, del "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", avvenuta a Venezia il 9 gennaio 2012, alla presenza del Ministro dell'Interno.

Segnali di preoccupazione per la presenza e le attività delle mafie nella nostra regione sono stati espressi in occasione di molteplici iniziative ad opera di forze politiche, parlamentari veneti, associazioni di categoria come l'ANCE Veneto, rappresentanti sindacali, associazioni del Terzo Settore impegnate da anni sul fronte dell'antimafia sociale, come Avviso Pubblico, Arci, Legambiente e Libera.

Intervenendo con politiche mirate sui fattori di rischio evidenziati dal procuratore generale di Venezia e predisponendo un piano organico di azioni di prevenzione ed appoggio, è possibile sostenere concretamente la macchina giudiziaria, nello svolgimento dei compiti suoi propri e garantire una più efficace ed efficiente opera di contrasto al crimine organizzato e mafioso.

La Regione Veneto cosciente del fatto che:

- le mafie sono una concreta e attuale minaccia verso la sicurezza dei cittadini e l'economia veneta;
- la corruzione e l'evasione fiscale sono terreni di coltura del crimine organizzato e mafioso;
- la sola attività di repressione svolta dalle forze dell'ordine e dalla magistratura è necessaria ma non sufficiente per debellare il fenomeno criminale e che accanto a questa va sostenuta un'azione di prevenzione, coinvolgendo in particolar modo il mondo scolastico e del lavoro;
- l'utilizzo per finalità di carattere sociale dei beni confiscati costituisce un elemento indispensabile sia per sottrarre consenso sociale e potere ai mafiosi sia per conferire credibilità e autorevolezza alle istituzioni;
- altre regioni del Nord Italia - Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige - hanno approvato delle leggi in materia di prevenzione e di contrasto al fenomeno mafioso;
- attribuisce a questo tema una rinnovata attenzione, proponendo una legge che, nel quadro delle competenze costituzionali riconosciute, permetta il rafforzamento e il miglior coordinamento di iniziative già esistenti in vari settori delle politiche regionali. Lo strumento legislativo intende altresì introdurre nuove misure volte a rafforzare gli anticorpi presenti nel tessuto istituzionale, sociale ed economico, favorendo in modo efficace la diffusione di una cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

La presente legge, pur riconoscendo priorità alla lotta al fenomeno mafioso, si propone di prevenire e contrastare le forme organizzate di criminalità, anche nei casi in cui non siano di tipo prettamente mafioso - come prevede l'articolo 416 bis del codice penale. È noto, infatti, che i confini tra crimine organizzato e quello mafioso possono essere labili e che, comunque, forme organizzate di criminalità producono nel tessuto sociale ed economico gravi conseguenze del tutto analoghe a quelle tipicamente mafiose.

L'obiettivo prioritario della proposta è di garantire una presenza istituzionale efficace della Regione Veneto, rafforzando la cooperazione intersettoriale all'interno della Regione stessa, unitamente alla cooperazione istituzionale, mediante la sottoscrizione di protocolli d'intesa e di accordi con altri enti e istituzioni: enti locali, mondo scolastico e formativo, sistema di welfare locale, associazionismo e volontariato, associazioni imprenditoriali, sindacato, organi competenti al contrasto e alla repressione del fenomeno.

L'intervento della presente legge si colloca nell'ambito della prevenzione, intesa come insieme di azioni inquadrabili nelle politiche locali e regionali che agiscono per una serie di fini, tra i quali:

- promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile;*
- sostenere gli organi deputati al contrasto e alla repressione;*
- assistere le vittime dei reati;*
- garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante l'adozione di un codice di autoregolamentazione da parte del Consiglio regionale;*
- contribuire alla formazione e all'aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, dell'assistenza sociale, del volontariato e del personale del sistema dell'istruzione e della formazione;*
- ampliare l'informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni settore di attività;*
- svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione.*

Azioni che contengono e correggono lo sviluppo di fenomeni legati alla criminalità organizzata e mafiosa.

Gli interventi previsti dalla proposta dovranno essere attuati in coerenza con i contenuti delle leggi regionali 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza" e 23 novembre 2006, n. 24 "Istituzione della scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale".

L'applicazione della presente legge sarà oggetto di una costante azione di monitoraggio da parte della Giunta regionale.

La proposta si compone di ventidue articoli.

Nel primo e nel secondo, rubricati rispettivamente "Finalità" e "Oggetto" si evidenziano i presupposti di valore e le iniziative fondamentali che la Regione del Veneto intende proporre, in primis la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. L'articolo 3, come anticipato, prevede un impegno diretto e fattivo del Consiglio regionale in tale ambito, attraverso l'approvazione di un codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza.

Nella consapevolezza che compito principale della Regione è quello di promuovere sinergie e valorizzare le competenze, le situazioni ed i soggetti esistenti, gli articoli 4, 5 e 6 prevedono protocolli di intesa e accordi con gli organi statali di sicurezza, con enti pubblici, con le organizzazioni del volontariato e con le associazioni di promozione sociale già operanti nel settore dell'educazione alla legalità.

L'articolo 7, proseguendo nell'azione di tutela dell'economia legale già avviata dalla sottoscrizione del protocollo di legalità in data 9 gennaio 2012 tra la Regione del Veneto le Prefetture del Veneto l'ANCI e l'UPI venete attraverso l'attività di prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore dei contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture, prevede che la Regione svolga le funzioni di stazione unica appaltante (SUA) su base provinciale. La concentrazione delle procedure di gara in un organismo a ciò destinato, permette di meglio focalizzare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici - attualmente condotta su una pluralità di stazioni appaltanti - così da perseguire l'obiettivo di una più penetrante attività di prevenzione e contrasto dei tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa. Ciò, al contempo, favorisce la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli articoli 8, 9 e 10 prevedono interventi specifici di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, attraverso il coinvolgimento attivo degli operatori e delle loro associazioni, oltre alla promozione di una cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, con attività di formazione nei settori cruciali:

- della tutela dell'ambiente (articolo 8);*
- dell'impresa, del lavoro, della cooperazione, delle professioni (articolo 9, comma 1);*
- del contrasto alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni (articolo 9, comma 2), attraverso la diffusione di una cultura dell'etica pubblica e dello scambio di buone pratiche;*
- del sistema dell'istruzione e della formazione (articolo 10), con il coinvolgimento degli studenti, dei docenti e degli altri operatori.*

L'articolo 11 prevede un attivo intervento di formazione degli operatori della polizia locale e dei soggetti che si occupano di attività di sicurezza, anche avvalendosi della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale, prevista dalla legge regionale 23 novembre 2006, n. 24.

Come già evidenziato, la criminalità organizzata è un fenomeno complesso e multiforme che si articola in una pluralità di fenomeni e l'articolo 12 non ne vuole certo costituire un catalogo completo, limitandosi ad evidenziare i settori a contrastare i quali la Regione è impegnata: usura, dipendenza da droga, da gioco d'azzardo, sfruttamento della prostituzione.

L'articolo 13 impegna la Regione in un'attività di sostegno e di supporto agli enti locali nel recupero, per fini sociali, dei beni confiscati alla criminalità organizzata (articolo 13, comma 1). La chiama, inoltre, a preservare l'attività economica delle aziende sequestrate ma non ancora confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e occupazionale esistente (articolo 13, comma 2). Sempre in questo ambito di valorizzazione, a fini sociali, dei beni confiscati, l'articolo 14 istituisce un fondo di rotazione ed un fondo di garanzia finalizzati, rispettivamente, l'uno ad estinguere le ipoteche o altri gravami esistenti sui beni confiscati, l'altro a garantire l'accesso al credito dei soggetti assegnatari di tali beni.

L'articolo 15 prevede interventi di sostegno nei confronti delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta, connessi al crimine organizzato e mafioso.

Gli articoli successivi riguardano in particolare fattispecie di assunzione di responsabilità diretta delle strutture regionali.

L'articolo 16 istituisce presso il Consiglio regionale un "Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza", composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel

campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che assicurino indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione, alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. L'Osservatorio ha in particolare il compito di:

- a) raccolta e diffusione di documentazione, analisi e confronto sullo stato della presenza della criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla;*
- b) elaborazione e proposta di azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell'azione amministrativa.*

L'articolo 17 prevede che la Regione adotti misure legali, anche attraverso la costituzione in giudizio per tutelare i diritti e gli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa motivando al Consiglio regionale l'eventuale scelta di non costituzione.

L'articolo 18 istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile" come già avviene in molte altre regioni e comuni.

L'articolo 19 prevede l'adesione della Regione all'associazione "Avviso Pubblico" che riunisce regioni ed enti locali impegnati nel contrasto alle mafie.

L'articolo 20 prevede che la Regione svolga un monitoraggio sull'attuazione della legge valutando i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione e il contrasto del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

L'articolo 21 detta le disposizioni finanziarie prevedendo euro 300.000,00 per l'esercizio 2012 e euro 500.000,00 per ognuno degli esercizi 2013 e 2014. Si auspica che la scarsità delle risorse previste a disposizione, possa essere superata nel corso dell'istruttoria legislativa della proposta.

L'articolo 22 prevede alcune modeste abrogazioni nella legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza." per evitare sovrapposizioni di disposizioni.

MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi costituzionali, le politiche dell'Unione europea, nel rispetto delle competenze dello Stato e in attuazione dei principi di cui agli articoli 6 e 9 dello Statuto, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, finalizzate alla promozione dell'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa, le infiltrazioni e i condizionamenti di stampo mafioso nel tessuto economico e sociale del territorio regionale.

2. La Regione promuove il più efficace funzionamento delle proprie strutture, garantendo l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, quali condizioni fondamentali per il contrasto del crimine organizzato, mafioso e dei reati contro la pubblica amministrazione, in particolare il reato di corruzione.

3. Gli interventi di cui alla presente legge, attuati in coerenza con la legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza." e successive modificazioni, sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, o da questi con il sostegno della Regione.

Art. 2 - Oggetto.

1. La Regione sostiene iniziative volte a realizzare progetti di interesse regionale in materia di educazione alla legalità e di contrasto alle mafie, con l'obiettivo di:

- a) diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche attraverso il coinvolgimento del sistema scolastico e formativo, di servizi sociali e degli enti locali, con particolare attenzione ai fenomeni di stampo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ai fenomeni di usura, di estorsione, di prostituzione e di contraffazione nel settore produttivo e agro-alimentare;
- b) diffondere la cultura della responsabilità fiscale, anche attraverso la promozione di patti antievasione, in attuazione dell'articolo 31 dello Statuto;
- c) contribuire alla formazione e all'aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, dell'assistenza sociale, del volontariato, del personale degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni, nonché del personale del sistema dell'istruzione e della formazione;
- d) ampliare l'informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni settore di attività;
- e) svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione;
- f) favorire la produzione e lo svolgimento di attività di tipo culturale e di spettacolo;

g) favorire la valorizzazione della funzione sociale ed educativa delle associazioni imprenditoriali e sindacali, nell'ambito dell'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile.

Art. 3 - Codice di autoregolamentazione del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, un codice di autoregolamentazione per i consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza, che faccia riferimento alle migliori pratiche applicate presso le assemblee legislative.

Art. 4 - Protocolli di intesa con organi statali di sicurezza.

1. Al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con la Direzione Investigativa Antimafia - Centro Operativo di Padova e con altri organismi istituzionali preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso.

Art. 5 - Accordi con enti pubblici.

1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali preposte al settore della giustizia, del contrasto alla criminalità anche minorile e dell'istruzione, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti riferiti, in via prioritaria:

- a) ad aree territoriali, categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
- b) alla promozione e alla diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
- c) a favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio.

Art. 6 - Rapporti con il volontariato e l'associazionismo.

1. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" e successive modificazioni, e alle associazioni di promozione sociale iscritte al registro istituito dall'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001" e successive modificazioni, già operanti da almeno due anni consecutivi con attività ed iniziative documentabili nel territorio regionale nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, per concorrere al finanziamento di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile. Per le medesime finalità, la Regione promuove altresì la stipula di convenzioni da parte dei medesimi soggetti con gli enti locali del territorio regionale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, determina i criteri ed i requisiti per l'accesso ai contributi regionali.

Art. 7 - Stazione unica appaltante (SUA).

1. Fatto salvo il protocollo di legalità stipulato in data 9 gennaio 2012 tra la Regione, le Prefetture del Veneto, l'Unione regionale delle province del Veneto, l'ANCI Veneto, al fine di prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2011 del 30 giugno 2011, "Stazione unica appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie", la Regione esercita su base provinciale, le funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." e successive modificazioni e svolge le funzioni attribuite alla Stazione unica appaltante (SUA) dal DPCM 30 giugno 2011.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, definisce le modalità organizzative e di funzionamento della SUA, nonché le modalità di adesione alla medesima da parte dei soggetti interessati.

Art. 8 - Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale.

1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione stipula accordi e convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". A tal fine, possono essere altresì previste specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e tali soggetti.

Art. 9 - Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 2002 n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza.", la Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni, per favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. A tal fine, promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, delle banche, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini ed i collegi dei professionisti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle amministrazioni pubbliche non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, la Regione promuove iniziative di formazione e di scambio di buone prassi amministrative volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica, a fornire ai pubblici dipendenti una specifica preparazione ed a far maturare sensibilità alla prevenzione e al contrasto della corruzione e di ogni altro reato connesso alle attività illecite e criminose di cui alla presente legge.

Art. 10 - Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo dei valori costituzionali e civici e alla consapevolezza dei rischi legati alla criminalità organizzata, sostiene iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei docenti e degli altri operatori del sistema di istruzione e formazione, nonché al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere:

- a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università del Veneto, di attività didattiche integrative, laboratori e ricerche sui temi oggetto della presente legge;
- b) lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;
- c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie e la corruzione;
- d) interventi per il recupero delle situazioni di devianza, eventualmente anche tramite accordi con l'autorità giudiziaria minorile e le Forze dell'Ordine;
- e) la promozione di corsi di aggiornamento del personale docente, nonché la creazione di strumenti per fare emergere le situazioni di illegalità, eventualmente presenti negli istituti di ogni ordine e grado della regione, anche attraverso intese o convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale;
- f) la raccolta e la valorizzazione delle tesi di laurea, di dottorato e delle ricerche documentali effettuate da laureandi e dottorandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;
- g) l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e università, da comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali temi;
- h) la promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti veneti e di altre regioni d'Italia e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale concorre alle attività di cui alla presente legge, mediante la concessione di patrocinii e altri interventi con finalità divulgative.

Art. 11 - Attività della polizia locale. Interventi formativi.

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 "Norme in materia di polizia locale." e successive modificazioni, valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di cui alla presente legge.

2. La Regione promuove, avvalendosi della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale di cui alla legge regionale 23 novembre 2006, n. 24, "Istituzione della scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale" e successive modificazioni, la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli enti locali, delle forze dell'ordine,

nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge.

Art. 12 - Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene.

1. Nei confronti dei fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso ed in particolare all'usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorirne l'emersione e la denuncia, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.

2. La Regione utilizza gli strumenti normativi e finanziari vigenti, quali in particolare i fondi di rotazione istituiti presso Veneto Sviluppo spa ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002", dell'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (Legge finanziaria 2001)", degli articoli 101 e 103 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", al fine di concedere finanziamenti agevolati a favore delle piccole e medie imprese e supportare fabbisogni particolari di gestione aziendale.

3. La Regione, nel rispetto delle discipline vigenti in materia sociale e sanitaria, prevede, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, quali in particolare le dipendenze da sostanze psicotrope, dal gioco d'azzardo e dallo sfruttamento della prostituzione.

Art. 13 - Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati.

1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", attraverso:

- a) l'assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;
- b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a), per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
- c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a), per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari;
- d) la collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. La Regione può stanziare contributi per favorire e sostenere la continuità lavorativa delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e occupazionale esistente.

Art. 14 - Fondi di rotazione e garanzia.

1. Al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di rotazione per l'estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali.

2. Al fine di facilitare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni è istituito un fondo regionale di garanzia per l'uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di gestione dei fondi di rotazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 15 - Politiche a sostegno delle vittime.

1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.

Art. 16 - Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza.

1. È istituito presso il Consiglio regionale, l'Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio è finalizzato alle seguenti attività:

- a) raccolta e diffusione di documentazione, analisi e confronto sullo stato della presenza della criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla;
- b) elaborazione e proposta di azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell'azione amministrativa.

3. L'Osservatorio, in particolare, propone alla Giunta regionale, nei settori economici e amministrativi ritenuti più esposti alle infiltrazioni criminali, individuati nei rapporti delle autorità inquirenti e delle forze dell'ordine, interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete Internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati in tali settori ed eventualmente ne propone di ulteriori, in coerenza e nel rispetto dell'assetto normativo, anche nazionale, di riferimento di detti settori.

4. L'Osservatorio approva annualmente una relazione che viene trasmessa alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.

5. L'Osservatorio è composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che assicurino indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione, alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. I componenti dell'Osservatorio durano in carica per l'intera legislatura.

6. Al Consiglio regionale compete la nomina dei componenti dell'Osservatorio.

7. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce all'Osservatorio il personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di segreteria.

Art. 17 - Costituzione in giudizio.

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi, motivando al Consiglio regionale l'eventuale scelta di non costituzione.

Art. 18 - Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile.

1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione del Veneto istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie" (Giornata), da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo, al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

2. In occasione della Giornata, la Regione organizza manifestazioni ed ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità e di contrasto alle diverse forme di criminalità nella società veneta.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, definisce con propria deliberazione programmi, iniziative e modalità di organizzazione della Giornata.

Art. 19 - Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico - enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie".

1. La Regione del Veneto aderisce ad "Avviso pubblico - enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie" ("Avviso pubblico"), associazione senza scopo di lucro, liberamente costituita da enti locali e regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.

2. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad "Avviso pubblico" e ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.

Art. 20 - Monitoraggio sull'attuazione della legge.

1. La Regione esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione e il contrasto del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

2. Ai fini di cui al comma 1, ogni due anni la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

- a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
- b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
- c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti.

Art. 21 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2012 e in euro 500.000,00 per ognuno degli esercizi 2013 e 2014, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0015 "Prevenzione e lotta alla criminalità", la cui dotazione viene aumentata utilizzando la partita n. 5 dell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 22 - Modifica della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza".

1. Alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il titolo è così sostituito: "*Interventi regionali per la promozione della sicurezza urbana e territoriale*";
- b) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: "*alla promozione*" sono soppresse le parole: "*della legalità e*";
- c) al comma 1 dell'articolo 2 nell'alinea dopo le parole: "*in materia di sicurezza*" sono soppresse le parole: "*e promozione della legalità*";
- d) la lettera a) e la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, sono abrogate;
- e) l'articolo 5 è abrogato.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	7
Art. 2 - Oggetto.....	7
Art. 3 - Codice di autoregolamentazione del Consiglio regionale.....	8
Art. 4 - Protocolli di intesa con organi statali di sicurezza.....	8
Art. 5 - Accordi con enti pubblici.....	8
Art. 6 - Rapporti con il volontariato e l'associazionismo.....	8
Art. 7 - Stazione unica appaltante (SUA).....	9
Art. 8 - Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale.....	9
Art. 9 - Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali.....	9
Art. 10 - Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione.....	10
Art. 11 - Attività della polizia locale. Interventi formativi.....	10
Art. 12 - Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene.....	11
Art. 13 - Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati.....	11
Art. 14 - Fondi di rotazione e garanzia.....	12
Art. 15 - Politiche a sostegno delle vittime.....	12
Art. 16 - Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza.....	12
Art. 17 - Costituzione in giudizio.....	13
Art. 18 - Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile.....	13
Art. 19 - Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico - enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie".....	13
Art. 20 - Monitoraggio sull'attuazione della legge.....	13
Art. 21 - Norma finanziaria.....	14
Art. 22 - Modifica della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza".....	14

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 2

Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1
STATUTO DEL VENETO

Art. 31 - Diritti e doveri del contribuente.

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono retti dai principi stabiliti dalla Costituzione e dallo statuto del contribuente, secondo criteri di reciproca collaborazione e buona fede.
2. La Regione disciplina la materia tributaria nel rispetto dei diritti del contribuente, assicurando informazione tempestiva e completa.
3. Per favorire l'attuazione dell'autonomia finanziaria la Regione opera al fine di assicurare l'adempimento dei doveri del contribuente ed una maggiore certezza sull'ammontare delle risorse disponibili, anche concorrendo con lo Stato, le altre regioni e gli enti locali nell'attività di contrasto all'evasione fiscale.

Nota all'articolo 6

Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 (BUR n. 86/2001)
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA –
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2001 (1)

Art. 43 – Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".
2. Al registro di cui al comma 1 possono iscriversi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 della legge n. 383 del 2000 in possesso dei requisiti richiesti.
3. La Giunta regionale disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro di cui al comma 1, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni. (2)
4. La Giunta regionale trasmette annualmente all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge n. 383 del 2000 copia aggiornata del registro. (3)

(1) Il TAR del Veneto con ordinanza del 9 luglio 2004, n. 976 (G.U. 1^a serie speciale n. 49/2004), ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all'articolo 43, comma 3, per contrasto con gli articoli 121, comma secondo e 123, comma primo della Costituzione: il terzo comma dell'articolo 43 è stato poi sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 . Con ordinanza n. 291/2006 (G.U. 1^o serie speciale n. 29/2006) la Corte, in considerazione dell'intervenuta modificazione della norma censurata, ha ordinato la restituzione degli atti al TAR del Veneto per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

(2) Comma sostituito da art. 5 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 , che ha sostituito con una disciplina provvedimentale la disciplina prima attribuita ad un regolamento della Giunta regionale.

(3) Sulla disciplina delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale, vedi anche gli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1).

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE (2) (3).

Art. 3 - Definizioni.

.....

34. La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

.....

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

(2) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, e' stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6. Il D.M. 25 giugno 2008 (Gazz. Uff. 12 settembre 2008, n. 214) ha disposto che il presente decreto non si applichi agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione di servizi di corriere espresso, nazionali e internazionali. Il D.M. 25 gennaio 2010 ha disposto che il presente decreto non si applichi agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l'esecuzione dei seguenti servizi in Italia: a) raccolta del risparmio tramite i conti correnti; b) prestiti per conto di banche e altri intermediari finanziari abilitati; c) servizi e attività di investimento; d) servizi di pagamento e trasferimento di denaro. Il D.M. 4 agosto 2011 (Gazz. Uff. 22 novembre 2011, n. 272) ha disposto che il presente decreto non si applichi agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione dei

seguenti servizi in Italia: a) prospezione di petrolio e gas naturale; b) produzione di petrolio.

(3) Per il regolamento di esecuzione e attuazione del presente provvedimento vedi il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Vedi, anche, la Det. 16 luglio 2009, n. 7/2009.

Nota all'articolo 8

Legge 8 luglio 1986, n. 349 (1).

ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE.

Art. 13

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide (2).

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento (3).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

(2) Periodo aggiunto dal comma 3 dell'art. 17, Legge 23 marzo 2001, n. 93.

3) Le associazioni di protezione ambientale di cui al presente articolo sono state individuate con D.M. 20 febbraio 1987 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1987, n. 48), con D.M. 26 maggio 1987 (Gazz. Uff. 2 giugno 1987, n. 126), modificato dal D.M. 17 febbraio 1995 (Gazz. Uff. 28 aprile 1995, n. 98), e, da ultimo, con Comunicato 1° dicembre 2001 (Gazz. Uff. 1° dicembre 2001, n. 280), con Comunicato 4 giugno 2002 (Gazz. Uff. 4 giugno 2002, n. 129), con Comunicato 11 giugno 2002 (Gazz. Uff. 11 giugno 2002, n. 135), con D.M. 26 febbraio 2003 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 7 maggio 2003, n. 104), con D.M. 16 ottobre 2003 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2003, n. 287), con D.M. 4 novembre 2003 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2003, n. 287), con D.M. 28 gennaio 2004 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 7 maggio 2004, n. 106), con Comunicato 31 maggio 2004 (Gazz. Uff. 31 maggio 2004, n. 126), con Comunicato 5 agosto 2004 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), con D.M. 7 luglio 2004 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 17 settembre 2004, n. 219), con D.M. 22 aprile 2004 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2005, n. 34), con D.M. 28 dicembre 2004 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 5 marzo 2005, n. 53), con

Comunicato 5 marzo 2005 (Gazz. Uff. 5 marzo 2005, n. 53), con D.M. 24 maggio 2005 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 27 giugno 2005, n. 147), con D.M. 29 settembre 2005 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 15 ottobre 2005, n. 241), con Comunicato 19 aprile 2006 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 91), con Comunicato 26 settembre 2006 (Gazz. Uff. 26 settembre 2006, n. 224), con Comunicato 24 marzo 2007 (Gazz. Uff. 24 marzo 2007, n. 70), con D.M. 18 aprile 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 18 maggio 2007, n. 114), con D.M. 24 maggio 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 4 giugno 2007, n. 127), con D.M. 31 maggio 2007 (pubblicati, per comunicato, nella Gazz. Uff. 19 giugno 2007, n. 140), con D.M. 1° agosto 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 24 agosto 2007, n. 196), con D.M. 7 novembre 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 12 dicembre 2007, n. 288), con D.M. 26 marzo 2008 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 19 aprile 2008, n. 93), con D.M. 2 aprile 2008 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 6 giugno 2008, n. 131), con D.M. 22 ottobre 2008 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 22 novembre 2008, n. 274), con D.M. 15 dicembre 2008 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 22), con D.M. 27 febbraio 2009 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 21 marzo 2009, n. 67), con D.M. 24 luglio 2009 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 13 agosto 2009, n. 187), con D.M. 29 gennaio 2010 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2010, n. 44) e con Comunicato 26 luglio 2012 (Gazz. Uff. 26 luglio 2012, n. 173). Vedi, anche, l'art. 17, comma 48, L. 15 maggio 1997, n. 127 e l'art. 4, comma 3, L. 3 agosto 1999, n. 265.

Nota all'articolo 9

Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 (BUR n. 47/2002)

INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA

Art. 4 – Contributi per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche.

1. La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche dai fenomeni di criminalità mediante incentivi all'installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza.
2. Sono destinatari dei contributi i titolari di attività di cui al comma 1 che presentino, anche tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di imprenditori turistici, di produttori o commercianti, progetti coordinati e relativi a settori esposti a rischio criminalità.
3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo rientrano nel regime "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità e i criteri con cui vengono erogati contributi a sostegno delle iniziative per la sicurezza di cui al presente articolo.

COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 117 (19)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la

determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
(20)

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

(1) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione”.

(2) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: “1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.

Nota all'articolo 12

Legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 (BUR n. 7/2002)

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2002

Art. 21 – *Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane.*

1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane con la dotazione di euro 12.500.000,00 (u.p.b. U0056).

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le imprese artigiane del Veneto, così come definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato" e successive modificazioni, nonché i loro consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'articolo 6 della medesima legge.

3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa

Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (BUR n. 16/2001)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2001)

Art. 23 – *Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese.*

1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese con la dotazione di lire 40 miliardi (capitolo n. 23301).

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative.

3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione Europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, i requisiti specifici delle imprese ammissibili ai benefici del fondo regionale di cui al comma 1, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa; la Commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso tale termine si prescinde dal parere. (1)

(1) L'art. 44 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 nei commi 2 e 4 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma per le agevolazioni disposte dal medesimo art. 44.

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 101 - *Fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia.* (1)

1. La società finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA gestisce il fondo di rotazione istituito per agevolare i programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 97 (2) ed il fondo di garanzia e controgaranzia regionale.

2. La Veneto Sviluppo SpA può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.

2 bis. Sono ammesse al fondo di cui al comma 1 per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, nei limiti del 70 per cento della spesa ammissibile, le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all'aperto di cui agli articoli 22, 25 e 28, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo

nonché di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento, ivi compresi la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici e gli interventi di adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali, nonché per gli interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione, anche al fine del mantenimento della classificazione in essere a fronte del recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008, in tema di definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera. (3)

2 ter. Al fine di conformare l'azione amministrativa a principi di speditezza, unicità e semplificazione ed in attuazione del comma 6 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo", gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento possono avvalersi della procedura di sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni. (4)

2 quater. I termini procedurali previsti per gli interventi di cui al presente articolo sono dimezzati e in caso di inerzia o inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali", assegna al comune un termine di quindici giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune, nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva entro i successivi trenta giorni. (5)

2 quinquies. Qualora per l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo si convochi la conferenza di servizi, si applica a Veneto Sviluppo spa, in qualità di soggetto gestore del fondo di rotazione e ai fini della concessione del finanziamento, la disciplina di cui al comma 2 ter dell'articolo 14 ter della legge 9 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." e successive modificazioni. L'approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi, fermi restando gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa, rende l'intervento ammissibile a finanziamento. (6)

2 sexies. La dotazione del fondo è destinata:

- a) per il 70 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva alberghiera;
- b) per il 25 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva extralberghiera ed all'aperto;
- c) per il 5 per cento alle altre strutture ammissibili a finanziamento. (7)

2 septies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina:

- a) le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al fondo;
- b) la durata del piano di ammortamento, da definirsi in un massimo di 20 anni;
- c) i criteri di erogazione delle somme a rimborso, senza oneri per interessi;
- d) la tipologia delle spese ammissibili;
- e) gli obblighi di garanzia a carico dei soggetti beneficiari;

f) le modalità di rendicontazione;

g) la definizione di priorità per le zone montane di cui alla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" e successive modificazioni, con la dotazione di una riserva minima. (8)

2 octies. Le strutture ammesse agli interventi di cui al presente articolo, sono vincolate al mantenimento della destinazione d'uso per un periodo pari alla durata del piano di ammortamento; il vincolo risulta da apposito atto d'obbligo unilaterale reso dai proprietari e dai titolari dei diritti reali e può essere rimosso anticipatamente, previa restituzione, in unica soluzione, di una somma pari alla parte residua del piano di ammortamento, maggiorata degli interessi legali. (9)

2 nonies. Gli interventi di cui al presente articolo, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, ovvero sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e subordinati all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo terzo del trattato sul funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto". (10)

2 decies. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le piccole e medie imprese alberghiere, con priorità alle imprese aventi sede nel territorio delle comunità montane, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379. (11)

Art. 103 - Criteri di assegnazione dei finanziamenti.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri di assegnazione dei finanziamenti ed i requisiti delle relative garanzie.

2. La Veneto Sviluppo SpA verificata la regolarità ed ammissibilità della domanda, eroga all'impresa beneficiaria un anticipo nella misura fissata nel provvedimento di cui al comma 1 su presentazione di una relazione tecnica concernente l'intervento di qualificazione dell'offerta turistica, della lettera di finanziamento dell'istituto di credito e del certificato antimafia ed eroga le rate successive previa presentazione dello stato di avanzamento dei lavori.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e alla pubblicazione viene data adeguata pubblicità tramite stampa o altri mezzi informativi.

4. Il fondo di rotazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 102, è gestito dalla Veneto Sviluppo SpA, che provvede alla concessione dei finanziamenti e

delle garanzie e controgaranzie nonché alla vigilanza sul corretto utilizzo degli stessi, con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui al comma 1 e all'articolo 107 definisce il concorso nelle spese generali afferenti alla gestione dei fondi assegnati in dotazione alla Veneto Sviluppo SpA, in misura non superiore allo 0,50 per cento dell'ammontare degli stessi.

(1) L'articolo 12, comma 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 dispone che "3. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante utilizzo:

a) delle risorse disponibili a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 101 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", ammontanti ad euro 30.000.000,00 con decorrenza immediata;

b) delle risorse finanziarie derivanti dai rimborsi dei prestiti sin qui concessi nell'ambito dell'operatività del fondo di rotazione di cui all'articolo 101 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , con decorrenza dalla data di incasso delle risorse medesime;

c) degli interessi attivi maturati dalle giacenze pertinenti il fondo di rotazione di cui all'articolo 101 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .".

(2) Comma così modificato dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che ha soppresso dopo le parole "di cui all'articolo 97" le parole ", comma 1, lettere a) ed e".

(3) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7

(4) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7

(5) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7

(6) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7

(7) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7

(8) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7

(9) Comma aggiunto dall'articolo 12 comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7

(10) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7

(11) Comma inserito da articolo 37, comma 1, della legge regionale 6 aprile 2012, 13. Il comma 3 del medesimo articolo 37 dispone che la Giunta regionale stabilisce le condizioni e i criteri di applicazione e di priorità delle operazioni finanziarie, fornendo indicazioni operative al soggetto gestore dei fondi di rotazione.

Nota all'articolo 13

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (1).

CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, NONCHÉ NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136.

Art. 24 *Confisca*

1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

2. Il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

Nota all'articolo 17

Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1
STATUTO DEL VENETO

Art. 54 - *Funzioni della Giunta regionale.*

1. La Giunta regionale definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione.

2. La Giunta regionale delibera:

- a) i regolamenti, nei limiti e nelle forme previste dalle leggi regionali;
- b) i progetti di legge, di regolamento e le proposte di provvedimento da presentare al Consiglio regionale;
- c) l'impugnazione di leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale, anche su iniziativa del Consiglio regionale e del Consiglio

delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;

d) le nomine e le designazioni che la legge le attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;

e) ogni altro atto ad essa attribuito dallo Statuto e dalle leggi regionali.

3. La legge regionale attribuisce al Presidente e ai componenti della Giunta regionale una indennità di carica.

Nota all'articolo 22

Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 (BUR n. 47/2002)

INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA

Art. 1 – Finalità.

1. La Regione in armonia con i principi costituzionali coopera con lo Stato e con gli enti locali alla promozione della legalità e della sicurezza e partecipa alle forme di coordinamento disciplinate dalle leggi dello Stato.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione promuove iniziative e progetti volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza urbana e territoriale, nonché dell'ordinata convivenza della comunità veneta, privilegiando le azioni di prevenzione.

Art. 2 – *Interventi di promozione regionale.*

1. La Giunta regionale sostiene iniziative per realizzare progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità, con prioritaria attenzione a:

a) diffondere una cultura della legalità e un'ordinata e pacifica convivenza civile anche, preve intese, attraverso il sistema formativo;

b) realizzare attività formative nonché promuovere forme di riconoscimento al merito e di aggiornamento per operatori nel settore della sicurezza;

c) attivare forme di più stretta collaborazione, anche nel trattamento di dati statistici, tra le polizie locali presenti nel Veneto d'intesa tra gli enti;

d) svolgere attività di documentazione, ricerca, comunicazione e informazione

2. Al fine di incentivare una adeguata e razionale presenza e localizzazione dei presidi delle forze addette alla sicurezza sul territorio regionale la Giunta regionale è autorizzata a promuovere e stipulare intese o accordi di programma con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione, il riadattamento, il riuso di immobili adibiti o da adibire ad uffici, comandi e alloggi per gli operatori della sicurezza.

.....

Art. 5 - *Osservatorio regionale per la sicurezza.*

1. L'Osservatorio regionale per la sicurezza è la struttura di supporto per gli interventi di cui all'articolo 2 di cui si dota la Giunta regionale ed è costituito da:

a) un comitato tecnico scientifico;

b) un centro di raccolta e di elaborazione della documentazione nell'attività di cui alla presente legge.

2. L'Osservatorio si avvale di norme di strutture e personale della Regione la quale definisce con propri atti:

a) composizione, modalità e criteri di funzionamento del comitato tecnico scientifico;

b) struttura e funzioni del centro di documentazione.